

azienda rurale, casa pei contadini, stalle e fienili per il bestiame, locali per la fattura degli oli e dei vini, ecc. La stima naturalmente di un tal fondo riesciva assai maggiore di quella di un fondo non *instructus*, e quindi veniva soggetto a un estimo e ad una imposta correlativa. Ma tutto essendo concentrato in una complessiva somma di estimo, ne veniva la logica e necessaria conseguenza che erano esenti d'imposta le case coloniche non solo, ma i terreni sui quali le case medesime sorgevano; e per di più anche la spesa di manutenzione dei fabbricati era detratta nella stima. Questo è un sistema che si capisce, e che non ha bisogno, per intenderlo, di chiedere troppe spiegazioni.

A questo sistema, che per me, lo ripeto, è sapiente, tende ad avvicinarsi il mio emendamento.

L'esenzione dei fabbricati rurali da ogni imposta era adunque la regola dei catasti in ogni paese d'Italia. Venne poi la legge sui fabbricati nel 1865, la quale esime i fabbricati rustici inservienti all'abitazione dei coloni, al ricovero del bestiame, alla custodia e prima manipolazione dei prodotti agrari, da qualunque tassa sui fabbricati. Venne in seguito la legge del 1877, la quale mantenne e forse allargò le esenzioni da imposte dei fabbricati rurali. Questa legge è fino ad oggi sempre in vigore.

Ora, perchè vogliamo noi distruggere tutto questo sistema? interrompere una lunga serie di tradizioni, consuetudini inveterate nelle nostre campagne, e far nascere dubbi, sospetti, malcontenti e fors'anche agitazioni e tumulti?

Sapete, onorevoli colleghi, quale sarà l'ultimo risultamento di questa parte della legge? Che i proprietari i quali si troveranno a dover pagare l'imposta sui fabbricati, la faranno pagare dai contadini in tutto od in parte; e quindi che le condizioni, che tutti deploriamo dei nostri contadini, che sono ora cattive, diverranno pessime.

Queste sono sommariamente le ragioni per le quali io e gli altri della minoranza della Commissione abbiamo sempre combattute le proposte della maggioranza, e io ho presentato l'emendamento che sta dinanzi agli occhi della Camera.

Io non ho altro da soggiungere; vi sono parecchi altri iscritti, che parleranno nel senso mio; vengano, e diranno anch'essi le loro ragioni.

Io guardando attraverso il cannocchiale degli emendamenti proposti vedo avanzarsi numerose e potenti bandiere in mio aiuto.

Vexilla regis prodeunt; le nostre bandiere, non ne dubito, saranno vittoriose.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole

Franceschini per isvolgere il seguente emendamento:

“ Detti fabbricati saranno stimati per la semplice area che occupano, ed a seconda le norme stabilite dall'articolo 12 della presente legge. ”

Franceschini. Non amando di tornare senza necessità su temi ed argomenti che abbia avuto già l'onore di trattare e svolgere in quest'Aula in altra circostanza, mi astenni dal prendere a parlare nella discussione generale di questo importante disegno di legge, sul quale il paese attende ansiosamente da oltre 20 anni una giusta, equa, imparziale, e, come mi auguro di cuore, a tutti benefica soluzione. Confortato però dalle chiare ed esplicite dichiarazioni e dalle tante volte ripetute assicurazioni tanto del Governo che della Commissione che nella discussione più pratica e più efficace degli articoli si sarebbero di buon accordo accettati tutti quegli emendamenti e quelle modificazioni, che senza alterare i principii ed i criteri generali ed il concetto informatore della legge fosseero intesi a migliorarla, ed a renderla il più possibile utile e proficua specialmente agli interessi supremi della travagliata nostra agricoltura ed alla benemerita classe dei coltivatori della terra, mi sono permesso di proporre alcuni emendamenti ed alcune aggiunte, che spero e prego i miei onorevoli colleghi di volerle prendere nella loro benevola considerazione.

Per non ripetere i ragionamenti già svolti dagli oratori che mi hanno preceduto, mi limiterò solo ad aggiungere qualche altra osservazione, che spero possa anche essa meritare una qualche attenzione.

L'onorevole Buttini dopo aver dimostrato che il temperamento proposto dalla Commissione aggraverebbe le tasse a danno specialmente della piccola proprietà, ha soggiunto che sarebbe inoltre ingiusto per tutti i contribuenti per considerazioni che non starò ora a ripetere.

Non potendo io supporre che la Commissione sia potuta cadere nella estensione di questo articolo in una manifesta contraddizione con se stessa, non posso a meno dal domandarle da quali criteri venne essa mossa per sostenere il suo assunto, di adottare un sistema che essa stessa aveva nella sua relazione riconosciuto e dichiarato dannoso e che anche a suo parere potrebbe dar luogo ad ingiustizie ed arbitri!

Mi spiego. L'articolo 7 del disegno ministeriale proponeva che i fabbricati rurali di ogni specie fossero esclusi dal presente censimento, e sarebbero stati soggetti all'imposta sui fabbricati. Parve e giustamente alla Commissione così ingiusto e